



Dicastero
ordine pubblico e sicurezza, Difesa

messaggio municipale no. 1590

***Concernente il Regolamento delle norme di protezione dei
dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di
veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Gordola***



Messaggio Municipale no. 1590

Concernente il Regolamento delle norme di protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Gordola

Gentile Signora Presidente,
gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri Comunali,

con il presente Messaggio, vi viene sottoposta la proposta del nuovo Regolamento delle norme di protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazioni di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Gordola.

Introduzione e motivazione del nuovo Regolamento

La Sezione degli enti locali e l'incaricato cantonale della protezione dei dati, con circolare del 17 febbraio 2023, hanno informato i Comuni che in assenza di una base legale formale, l'impiego di dispositivi di lettura targhe di veicoli deve essere sospeso e questo a titolo generale.

Per quanto ci riguarda, l'utilizzo di simili dispositivi concerne al momento unicamente il sistema in uso alla Polizia Intercomunale del Piano e suddetto dall'anno 2018.

Polizia, che dopo lo scritto di cui sopra ha poi interrotto l'utilizzo.

Considerata la fattispecie e le modalità d'impiego dell'apparecchio in loro dotazione, è stato richiesto un parere giuridico ad uno studio legale. Dal parere giuridico emergeva la non necessità di dotarsi di tale base legale proposta. A seguito di ciò ci si è confrontati con gli enti preposti e con l'incaricato cantonale della protezione dei dati.

Alla luce di tutto ciò, onde ossequiare appieno alla nuova Legge sulla protezione dei dati, per avere pure in futuro una sufficiente base legale per l'utilizzo di dispositivi per la lettura delle targhe di veicoli, risulta d'uopo implementare un apposito Regolamento comunale analogo a quello elaborato dall'incaricato cantonale per la protezione dei dati.

L'applicazione di tale nuova normativa permetterà, in futuro, di posizionare dispositivi, in varie vie e comparti, dove vige una segnaletica a traffico limitato come pure, alla Polizia Intercomunale del Piano di agire con i propri dispositivi.

Si segnala infine che, qualora dovesse entrare in vigore la proposta di revisione della LPol, attualmente in elaborazione concernente i lettori targhe comunali, eventuali norme comunali andranno abrogate contestualmente all'entrata in vigore della modifica del diritto cantonale.



Ordinanza di applicazione

Al momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, verrà emanata dal Municipio la relativa ordinanza d'applicazione. Una bozza della stessa è già stata elaborata e, per conoscenza, viene anch'essa allegata al presente messaggio.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Legislazione (articolo 172 LOC e art. 28 ROC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC e art. 28 ROC).

Quoziente di voto: per la modifica di un regolamento è necessaria la maggioranza semplice dei membri che compongono il Consiglio comunale (almeno 10 voti affermativi).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento delle norme di protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Gordola.
2. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con la massima stima.

Per il Municipio:

Il Sindaco
D. Vignuta

Il Segretario
D. Galli

approvato con risoluzione municipale no. 399 del 16.09.2024

*Tipo di
elaborato:*

*Documento
numero:*



COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

Allegati:

- Regolamento delle norme sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Gordola;
- Bozza ordinanza.



REGOLAMENTO DELLE NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO DI LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI GORDOLA

(del 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GORDOLA

Si richiamano in particolare:

- art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
- art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999
- Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012
- art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP)
- visto il messaggio municipale no. 1590 del 16 settembre 2024

d e c r e t a:

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di Gordola.

²Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

Art. 2 Scopo

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali, cantonali e federali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

Art. 3 Informazione

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

Art. 4 Finalità

I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non



possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

Art. 5 Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

Art. 6 Sistema di controllo dei varchi elettronici

¹Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.

²Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da apparecchi che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

³Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

⁴Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:

- a) *banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;*
- b) *In collaborazione con la Polizia cantonale e altre entità statali, per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.*

⁵L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

Art. 7 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

Art. 8 Durata di conservazione e distruzione dei dati

⁵I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) *In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 90 giorni;*
- b) *In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.*

Art. 9 Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento.



Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

Art. 10 Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

²Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

PER IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Il Sindaco

Il Segretario

D. Vignuta

D. Galli

Adottato dal Consiglio Comunale il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione enti locali, il.....



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO

Il Municipio di Gordola,
con risoluzione municipale del

richiamati:

- il Regolamento delle norme sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Gordola del

ordina:

Art. 1

Luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli

Gli strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione possono essere posati su tutte le strade comunali a traffico limitato.

Art. 2

Elenco veicoli al beneficio di autorizzazione di circolazione

Laddove la segnaletica posata prevede un divieto di circolazione, con eccezione per il servizio a domicilio e permette ai residenti e visitatori di accedere per raggiungere la propria destinazione situata all'interno del tratto interessato, a dipendenza del luogo di posa degli strumenti di lettura, non si rende necessario procedere all'iscrizione dei numeri di immatricolazione nella banca dati.

Art. 3

Eccezioni iscrizioni nella banca dati dei numeri di immatricolazione

Qualora la posa degli strumenti di lettura avvenisse in un luogo ove i residenti del tratto limitato, per forza di cosa, debbano essere rilevati, potranno iscrivere il numero di targa del proprio veicolo, per evitare l'avvio di procedure di contravvenzione.

Le richieste d'iscrizione devono pervenire per iscritto alla Cancelleria comunale o direttamente alla Polizia Intercomunale del Piano, allegando copia della licenza di circolazione. L'iscrizione mantiene la sua validità fintanto che saranno ottemperati i requisiti richiesti.

In casi particolari possono essere concesse autorizzazioni speciali limitate nel tempo quanto le circostanze risultano tali da giustificare un analogo diritto.

Art. 4

Modalità, condizioni, diritti e misure di sicurezza

I dati vengono raccolti in un apposito server secondo i contratti in uso dal Comune sede delle Polizia Intercomunale. L'accesso ai dati avviene tramite apposito sistema di accesso da remoto fornito dalla ditta fornitrice dell'apparecchiatura. Tali dispositivi dovranno garantire la sicurezza contro eventuali accessi non autorizzati e dovranno essere muniti di difese informatiche atte a evitare che terzi possano accedere ai dati manomettendoli o sottraendoli illecitamente.



La visione delle immagini da parte della Polizia Intercomunale del Piano, e per essa dai suoi collaboratori delegati, è ammessa unicamente per identificare i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione.

Art. 5
Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni, dal al.....

La stessa entra immediatamente in vigore; eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio

Il Sindaco
D. Vignuta

Il Segretario
D. Galli

Pubblicata dal al agli albi comunali.